

**Convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca
ARETAI. Center on Virtues con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Genova**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Federico DELFINO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 20.6.2025

L'Università degli studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Roberto BELLOTTI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 24.7.2025

L'Università Ca' Foscari Venezia, rappresentata dalla rettrice pro-tempore prof.ssa Tiziana LIPPIELLO, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia e beni culturali in data 10.9.2025

L'Università europea di Roma, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Pedro Amador BARRAJÓN MUÑOZ, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 29.10.2025

L'Università di Pavia, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alessandro REALI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 28.10.2025

L'Università Roma Tre, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Massimiliano FIORUCCI, debitamente autorizzato a firmare il

presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 15.12.2025

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Marco Emilio ORLANDI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 16.12.2025

L'Università di Trento, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Flavio DEFLORIAN, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del senato accademico in data 23.7.2025

L'Università degli studi di Macerata, rappresentata dal rettore John MC COURT debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 24.7.2025

L'Università telematica Pegaso, rappresentata dal direttore generale pro-tempore dott. Andrea PROIETTI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 5.3.2026

PREMESSO CHE

Con convenzione repertorio n. **4313 del 27.9. 2022** è stata stipulata, per la durata di un quinquennio, la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca *ARETAI. Center on virtues*, di seguito denominato “centro” tra le Università di Genova, Bari “Aldo Moro”, Ca’ Foscari Venezia, Europea di Roma, Cagliari, Pavia, Roma Tre; considerata la delibera del consiglio scientifico del centro in data 19.5.2025, che ha approvato la proposta di rinnovo del centro; considerata la delibera del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia

(DAFIST) in data 4.6.2025, che ha confermato la propria disponibilità al supporto amministrativo e contabile del centro;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato tramite convenzione, con adesione contestuale dell'Università Milano Bicocca, dell'Università degli studi di Trento, dell'Università degli studi di Macerata e dell'Università telematica Pegaso, il Centro interuniversitario di ricerca *Aretai. Center on Virtues*, nel seguito indicato con il termine di centro, regolato dai seguenti articoli.
2. Sono aderenti del centro i docenti delle Università convenzionate definiti nell'art. 4, comma 1, riportati nell'allegato A [*elenco suddiviso per Università, con qualifica e dipartimento di afferenza di ciascun aderente*].
3. Sono collaboratori del centro i soggetti definiti all'art. 4, comma 2, riportati nell'allegato B [*elenco suddiviso per Università*].

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:
 - a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nei campi della formazione del carattere e delle virtù sul piano filosofico (storico e speculativo) e delle scienze umane in genere;
 - b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
 - c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri

dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;

d) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui alla lettera a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;

e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

Art. 3 - Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST), che si è reso a ciò disponibile e a cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il dipartimento DAFIST supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature, del personale universitario e dei collaboratori dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, secondo quanto deliberato dai dipartimenti stessi all'atto dell'adesione della relativa Università di appartenenza alla

presente convenzione, o secondo accordi che saranno stipulati tra le parti interessate, nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna.

4. Il rettore dell'Università sede amministrativa ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del Centro.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al centro aderiscono professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono, laddove previsto dalla normativa di riferimento di ciascuna Università aderente. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione aderiscono al Centro i docenti e ricercatori riportati nell'allegato A. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande è data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. Collaborano alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza (quest'ultima necessaria se la persona ha qualche rapporto con l'Ateneo di riferimento) e del consiglio scientifico, docenti in quiescenza che hanno stipulato un contratto per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca con uno degli Atenei aderenti o con un Ateneo non aderente, studiosi, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale di enti di ricerca o di strutture pubbliche o

private, nel rispetto della vigente normativa.

3. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

4. Se il centro si avvale dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 17.

5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al centro e i collaboratori che intendono interrompere la propria collaborazione con il centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione o di interruzione della collaborazione. Il direttore sottopone la dichiarazione al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente. Se il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporta il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 11 commi 3, 4 e 5, della presente convenzione

Art. 5 - Organizzazione del centro

1. Presso il centro operano:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.
2. Il consiglio scientifico è composto da un massimo di n. 3 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile e coordinatore della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno, nonché, se nominato al loro esterno, dal direttore del centro.
3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati con decreto del direttore del centro. I membri del consiglio scientifico durano in carica un triennio e il loro mandato è rinnovabile.
4. In particolare il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) nomina il direttore e, al proprio interno, il vicedirettore che sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento;
 - b) approva i programmi annuali di ricerca del centro, su proposta del direttore, e i piani di utilizzo delle risorse;
 - c) approva la relazione annuale sulle attività svolte e la situazione consuntiva;
 - d) esprime parere sulle proposte di progetti ricerca da includere nel programma annuale di ricerca;
 - e) propone all'approvazione del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, o del competente organo della sede amministrativa del centro, le convenzioni e i contratti attivi di ricerca con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università sede amministrativa, e approva, d'intesa con i dipartimenti, eventuali

modifiche relative alle modalità di utilizzo delle risorse dipartimentali che sono state deliberate in sede di stipula iniziale o che sono state definite negli accordi tra le parti interessate;

f) delibera sulle richieste di nuove adesioni e di collaborazione al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei, di ritiro di adesione di docenti e delle interruzioni delle collaborazioni;

g) approva la proposta di rinnovo del centro per i nove anni successivi, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

h) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano (professore ordinario del consiglio scientifico con maggiore anzianità di nomina). Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in video-conferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto per via telematica, accertando la sua avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quarto dei membri del consiglio scientifico.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori, i ricercatori aderenti al centro e ai collaboratori, per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore rappresenta il centro ed è nominato dal consiglio scientifico, di norma, tra i professori e ricercatori di ruolo aderenti che lo compongono; egli può essere, eventualmente, nominato tra docenti che, pur non facendo parte del consiglio scientifico, sono "aderenti" del centro o suoi "collaboratori". La carica dura, di norma, tre anni rinnovabili; se è conferita a un docente non di ruolo "aderente" (ricercatore a tempo determinato afferente a uno degli Atenei aderenti)

o a un " collaboratore " del centro, la carica cessa quando ha termine il rapporto di lavoro con l'Ateneo aderente o quando si interrompe la collaborazione con il centro. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È nominato colui che riporta il maggior numero di voti.

2. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) coordina e sovrintende all'attività del centro;
- c) predispone le proposte dei programmi annuali di ricerca del centro, i piani di utilizzo delle risorse e una relazione sulle attività svolte dal centro nell'anno solare precedente, che sottopone all'approvazione del consiglio scientifico.

3. In caso di impedimento del direttore, le sue funzioni sono, per un periodo non superiore a sei mesi, esercitate dal vicedirettore.

Art. 8 - Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile e coordinatore, docente, designato dal relativo rettore tra gli aderenti al centro, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro.

2. Il responsabile e coordinatore della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione

scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in quella di affidatario e in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio *budget* economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising*, e, eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I finanziamenti assegnati al centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e relativi indirizzi e manuali.

3. Su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro e acquisita la disponibilità degli Atenei interessati, i finanziamenti possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In tal caso i beni inventariabili sono inventariati presso gli Atenei che hanno

provveduto al loro acquisto.

4. Le attività definite in convenzioni e contratti attivi di ricerca e di consulenza per conto terzi sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro o dell'Ateneo che gestisce il corrispettivo della prestazione.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si riconduce, oltre che alle previsioni della legge 30.12.2010, n. 240, del d. lgs 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Dalla gestione finanziaria del centro non può risultare un *deficit* finanziario né un disavanzo amministrativo.

Art. 10 - Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni durevoli acquistati dal centro, indipendentemente dal loro valore economico, o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l'Università che ha curato il procedimento di acquisizione del bene. Il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati dal centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

Il consegnatario dei beni inventariati del dipartimento di supporto

amministrativo contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in qualità di affidatario e in solido con il consegnatario, il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

2. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna il registro ricognitivo dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, nel quale è riportata la posizione (sede di allocazione fisica) dei beni.

3. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro il consiglio scientifico propone agli organi di governo degli Atenei convenzionati la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica, della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei alle attività del centro. Nei casi di recesso di Atenei aderenti, il consiglio scientifico può proporre agli organi di governo degli Atenei convenzionati la destinazione di alcuni beni del centro, tenuto conto delle predette esigenze di ricerca, della sede di utilizzo dei beni medesimi e degli apporti degli Atenei alle attività del centro, fermo restando quanto disposto al successivo comma 4.

4. Agli Atenei che recedono dal centro prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio della presente convenzione non è riconosciuta alcuna quota del patrimonio del centro medesimo.

Art. 11 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore a seguito della stipulazione elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e ha validità di 9 anni, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente, e, cioè, a decorrere dall'1.7.2026 al 30.6.2035; essa è rinnovabile, su proposta del consiglio scientifico, con accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel novennio. In caso di rinnovo, la presente convenzione mantiene la sua efficacia fino all'entrata in vigore della successiva.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine di ogni esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. Se una Università recede dal centro dopo tre anni dall'inizio della presente convenzione, essa può ricevere una quota in denaro o in natura del patrimonio del centro stesso, su proposta del consiglio scientifico e successiva delibera degli organi di governo degli Atenei

convenzionati (compresa l'Università recedente), tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica del centro, della sede di utilizzo dei beni e dell'apporto dell'Ateneo recedente alle attività del centro.

Art. 12 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- d) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b) e d) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera c) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto può essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo

la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio del relativo scioglimento. In fase di scioglimento sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore del centro e il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa del centro i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel provvedimento rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, sono portate a termine le procedure di scioglimento e di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Se impegni o contratti verso terzi comportano l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento

degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al medesimo sono riconsegnati alla struttura concedente in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.

2. I beni acquisiti con risorse del centro alle quali abbiano concorso gli Atenei convenzionati o gli enti non aderenti alla convenzione sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del consiglio scientifico, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica delle stesse, della sede presso cui i beni sono utilizzati e degli apporti degli Atenei alle attività del centro.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le medesime modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e del proprio *Sideground*.

Con riguardo al *Foreground*, fatti salvi i diritti morali d'autore, le Parti convengono che per i progetti di ricerca concordati e sviluppati nell'ambito del Centro, i risultati apparterranno alla parte che li ha generati. Nel caso in cui due o più Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà.

Art. 15 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno informazioni riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e dai collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo. Si definiscono "Informazioni Riservate" quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, se si rende necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 1, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.

Art. 16 – Salute e Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e dal D.M. 363/1998, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in

veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso l'Ateneo di cui è a capo.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti esterni che svolge la propria opera presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti (Atenei ed enti esterni) cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 17 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro e le relative sezioni scientifiche sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al

trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e D. Lgs. 10.8.2018, n. 101).

2. I Titolari del trattamento dei dati personali, raccolti nel contesto e per la finalità istituzionale di stipula ed esecuzione della presente convenzione, sono le Università (le Parti) con le rispettive sedi legali e contattabili ai rispettivi indirizzi istituzionali fisici e digitali (posta elettronica e posta elettronica certificata - PEC).

3. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili *on-line* sui siti *internet* delle Parti.

4. Il direttore del centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari e adeguati tenendo conto del conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 19 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione, connesse all'esecuzione della

stessa, è competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 20 - Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 21 - Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nomi dei rispettivi rappresentanti nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione è costituita l'organizzazione del centro.

3. Nelle more dell'insediamento dell'organizzazione prevista dalla presente convenzione operano il direttore e il consiglio scientifico in carica alla data di scadenza - 30.6.2026 - della precedente convenzione repertorio n. 4313 del 27.9.2022.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e se compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 23 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone

di n. 8 fogli (1 foglio= 4 facciate) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 128,00 (centoventotto), sarà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

PER LE UNIVERSITÀ DI GENOVA, BARI, CA' FOSCARI
VENEZIA, EUROPEA DI ROMA, PAVIA, ROMA TRE,
MILANO BICOCCA, TRENTO, MACERATA, TELEMATICA
PEGASO: I LEGALI RAPPRESENTANTI

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)

Prof. Michel Croce

Prof. Filippo Domaneschi

Prof. Alberto Giordano

Prof.ssa Simona Langella

Prof.ssa Valeria Ottonelli

Prof. Edoardo Simonotti

Prof.ssa Maria Silvia Vaccarezza

Prof. Federico Zuolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Dipartimento di giurisprudenza

Prof. Michele Mangini

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Dipartimento di filosofia e beni culturali

Prof. Paolo Pagani

Prof. Fabrizio Turollo

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Dipartimento di Scienze della salute e della vita

Prof. Riccardo Brunetti

Prof.ssa Anna Contardi

Prof.ssa Allegra Indraccolo

Prof.ssa Claudia Navarini

Prof. Angelo Panno

Prof. Luciano Romano

Prof.ssa Claudia Russo

Dipartimento di Scienze umane

Prof.ssa Susy Zanardo

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di giurisprudenza

Prof. Giampaolo Azzoni

Dipartimento di studi umanistici

Prof. Luca Fonnesu

Prof. Sergio Filippo Magni

Prof. Tommaso Piazza

Prof. Luca Vanzago

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo

Prof.ssa Sofia Bonicalzi

Prof. Riccardo Chiaradonna

Prof. Mario De Caro

Prof. Roberto Granieri

Prof. Massimo Marraffa

Prof. Marco Piazza

Dipartimento di scienze della formazione

Prof. Mirko Daniel Garasic

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Dipartimento di scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”.

Prof.ssa Claudia Baracchi

Prof. Paolo Monti

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza

Prof. Federico Puppo

Prof.ssa Serena Tomasi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali

Prof.ssa Benedetta Giovanola

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Dipartimento di studi letterari, linguistici e filosofici

Prof. Francesco Allegri

Prof. Gennaro Giuseppe Curcio

Prof. Andrea Lavazza

Dipartimento di scienze dell'educazione e dello *sport*

Prof.ssa Marialucrezia Leone

ALLEGATO B

COLLABORATORI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)

Prof. Angelo Campodonico

Prof. Letterio Mauro

Prof.ssa Mirella Pasini
